Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 12 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 16 dicembre 2025), il ricorrente, con riferimento a un sinistro R.C. Auto del 16 aprile 2025, lamenta "*la mancata trasparenza da parte del[l']assicuratore, il rifiuto di fornire la documentazione richiesta e la mancanza [di tutela]*" nella gestione del sinistro.
Rappresenta, al riguardo, di aver subito un "*aumento della classe di rischio dal 8 di provenienza, assegnato 7 per la prima macchina, arrivando al 10 per la seconda, con il conseguente aumento dei premi per le assicurazioni future*" a fronte di un sinistro sostanzialmente irrilevante ("*un [graffio] di parcheggio*"). Aggiunge che si tratterebbe del suo primo sinistro e, perciò, reputa "*tale decisione (…) eccessiva*".

Nel modulo di ricorso dichiara, inoltre, di aver presentato reclamo all'intermediario incaricato dall'impresa alla gestione stragiudiziale del sinistro al fine di contestare l'importo offerto, senza tuttavia ricevere riscontro.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate, conferma che il ricorrente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale in data 16 aprile 2025, per il quale il proprietario del veicolo antagonista ha formulato richiesta di risarcimento, gestita, ai sensi dell'art. 149 CAP, dall'impresa del medesimo, sicché "*ogni valutazione e conseguente determinazione in ordine alla individuazione delle corrispettive responsabilità delle parti nella verificazione del fatto veniva adottata da quest'ultima*".

L'impresa precisa di aver informato il ricorrente dell'apertura della pratica di sinistro in data 18 aprile 2025, per il tramite dell'intermediario di riferimento (delegato della gestione della pratica); tuttavia, "*non avendo ottenuto dal proprio assicurato elementi diversi rispetto a quelli offerti dal veicolo di controparte*", il sinistro veniva definito con totale responsabilità a carico del ricorrente, con conseguente evoluzione in *malus* della sua classe di merito.

Ciò premesso, l'impresa afferma anzitutto di non aver mai ricevuto reclamo da parte del ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto").

Eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, in quanto la sua eventuale trattazione nel merito richiederebbe l'espletamento di accertamenti tecnici che non possono essere disposti dal Collegio, non avendo, peraltro, il ricorrente prodotto elementi di prova a supporto della propria richiesta.

Ancora, l'impresa rileva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo provveduto a valutare e liquidare la somma contestata dal ricorrente; determinazioni che sono state, invece, assunte dall'impresa assicuratrice dell'altro veicolo.

Contesta, infine, l'infondatezza della domanda, sia per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente sia perché il ricorrente non ha contestato l'esistenza del sinistro né la propria responsabilità, bensì "*la quantificazione del danno (fatta da [l'assicuratore del veicolo di controparte]*)", sicché l'impresa resistente, "*in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario",* non ha potuto che limitarsi a prendere atto delle conclusioni della consorella gestionaria del sinistro, *"con ogni inevitabile conseguenza di legge*".

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente eccepisce "*la mancanza di trasparenza da parte dell'assicuratore nella gestione della pratica, il rifiuto di fornire la documentazione richiesta e la mancanza tutela nei confronti del sottoscritto, in quanto, visibile dalle foto trattandosi di un graffio di parcheggio la cifra risarcita ha condotto al aumento della classe di rischio dal 8 di provenienza, assegnato 7 per la prima macchina, arrivando al 10 per la seconda, con il conseguente aumento dei premi per le assicurazioni future*".

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda una serie di doglianze che il ricorrente muove all'impresa in relazione ad un sinistro avvenuto nell'aprile del 2025. Tuttavia, questo Collegio, prima di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'impresa, e prima di procedere ad una valutazione nel merito della controversia non può non

soffermarsi dall'esaminare (ed è questione di primaria importanza rilevabile d'ufficio) il profilo dell'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda.

Secondo le previsioni del Decreto, il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando "*è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste*" (art. 9, comma 1, lett. h).

Nell'interpretare quest'ultima disposizione, il Collegio dell'Arbitro Assicurativo ha affermato che "*laddove (…) sia il* petitum *che la* causa petendi *sono individuabili sulla base di un esame complessivo della documentazione in atti, questo Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile*" (Decisione AAS n. 336/2026). Nel caso di specie, dai soli atti e documenti del ricorrente non appare possibile desumere con certezza l'oggetto della controversia né le domande avanzate all'Arbitro. In particolare, il ricorrente, per quanto concerne il danno cagionato al veicolo a seguito del sinistro, ha prodotto una sola foto del danno prodottosi. Inoltre, il ricorrente ha prodotto due attestazioni sullo stato del rischio, relative al periodo 02 luglio 2024 – 30 luglio 2025, con scadenza 30 settembre 2025 e al periodo 05 febbraio 2025 – 05 dicembre 2025, con scadenza 5 febbraio 2026

È altresì presente la copia della comunicazione del 16 dicembre 2025, qualificata come 'reclamo', con cui il ricorrente scrive all'intermediario incaricato della gestione del sinistro, non convenuto nel presente procedimento, per contestare l'ammontare del danno riconosciuto al proprietario del veicolo antagonista e paventa il dubbio che si sia trattato "*di un possibile tentativo di truffa assicurativa".*

Come ricordato, il ricorrente si limita ad eccepire del tutto genericamente "*la mancanza di trasparenza da parte dell'assicuratore nella gestione della pratica, il rifiuto di fornire la documentazione richiesta e la mancanza tutela nei confronti del sottoscritto, in quanto, visibile dalle foto trattandosi di un graffio di parcheggio la cifra risarcita ha condotto al aumento della classe di rischio dal 8 di provenienza, assegnato 7 per la prima macchina, arrivando al 10 per la seconda, con il conseguente aumento dei premi per le assicurazioni future*". A parere di questo Collegio la doglianza esposta è oltremodo generica e non consente di individuare con la dovuta precisione le specifiche richieste avanzate dalla parte.

Dunque, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto agli oneri prescritti dall' art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA